

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2013

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2013, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.). (13A02345)

(GU n.65 del 18-3-2013)

IL DIRIGENTE

della Divisione 3 autotrasporto internazionale di merci

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il documento ITF/IRU recante il «Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale», Edizione 1° gennaio 2009;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2012)10, trasmesso con nota SA/2012.269 ES/am del 28 novembre 2012 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il

2013 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2013 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide ne' per la Grecia ne' per l'Austria;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono cosi' strutturate:

90 senza limitazioni;

6 non valide per la Grecia;

172 non valide per la Grecia e per l'Austria;

Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 144 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 124 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

34 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

2 non valida per la Grecia utilizzabile con veicoli di categoria EURO III o superiore;

88 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 41 domande presentate;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2013 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della International Transport Forum (ITF)/Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni, alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, le 124 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per 2013, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO III o superiore.

Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono cosi' ripartite:

34 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

2 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria

EURO III o superiore;

88 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore.

Art. 3

Le 34 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e 2 valide per l'Austria ma non valide per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera B) secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il dirigente: Paolucci